

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 3 dicembre 1975

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1975, n. 572.

Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia Pag. 8427

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1975, n. 573.

Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie Pag. 8427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 574.

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia in materia di esenzioni fiscali sulle liberalità a favore dello Stato e di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 aprile 1973 Pag. 8428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 575.

Autorizzazione all'Unione Italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 8430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1975.

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 8430

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 18 novembre 1968, concernente la concessione di un contributo al comune di Verona per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Pag. 8431

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Hilary's Craft, in Rubiera. Pag. 8431

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilexport, in Casalguidi. Pag. 8431

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 8432

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Suppressione del bollettario del lotto da L. 200 ed elevazione della giocata minima per tutte le ruote da L. 500 a L. 1000 Pag. 8432

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Estensione delle proroghe del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, rimasti esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 7 maggio 1973 e dalle successive proroghe Pag. 8432

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Ni-Geri, in Roma Pag. 8433

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale. Pag. 8433

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1975-76 Pag. 8433

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi Pag. 8434

ORDINANZA MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Galizia (Spagna) Pag. 8434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio. Pag. 8435

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino. Pag. 8435

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare un lascito Pag. 8435

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione Pag. 8435

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione Pag. 8435

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione Pag. 8435

Esito di ricorsi Pag. 8435

Ministero dei trasporti: Avviso di rettifica Pag. 8436

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu a Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8436

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Martignana di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Camogli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8437

Autorizzazione al comune di Castellucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8438

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8438

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8438

Avviso di rettifica Pag. 8438

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8438

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva Pag. 8439

Ministero della difesa:

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni Pag. 8442

Graduatorie generali del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 9° corso superiore tecnico chimico-fisico Pag. 8442

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari Pag. 8442

Ministero per i beni culturali e ambientali: Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali, di cui quarantasei posti per la qualifica di fattorino in prova e tredici posti per la qualifica di autista in prova Pag. 8443

Ufficio medico provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova Pag. 8443

Ufficio veterinario provinciale di Benevento: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento Pag. 8444

- Ufficio veterinario provinciale di Modena:** Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Modena Pag. 8444
- Ospedale civile di Asti:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8445
- Ospedale civile di Cles:** Concorso ad un posto di primario di radiologia Pag. 8445
- Ospedale di pneumotisiologia « G. Ciaccio » di Catanzaro:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi. Pag. 8445
- Ospedale « S. Giovanni Decollato - Andosilla » di Civita Castellana:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista Pag. 8445
- Ospedale « S. Maria della misericordia » di Rovigo:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8446
- Ospedale « G. P. Delogu » di Ghilarza:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 8446
- Ospedale di Lucca:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8446
- Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano:** Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia di urgenza e pronto soccorso Pag. 8446
- Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda:** Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria Pag. 8446

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 ottobre 1975, n. 48.

Regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Refezioni scolastiche » Pag. 8447

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1975, n. 572.

Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonché per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a L. 55.000 mensili.

In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali trattamenti di quiescenza vanno riliquidati con l'attribuzione della quota pensionabile della suddetta indennità nella misura di L. 55.000 a decorrere dal 1° febbraio 1975.

Per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'applicazione della riliquidazione prevista dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975, valutato in lire 51 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO —
ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1975, n. 573.

Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per il finanziamento di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, negli anni 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO —
ANDREOTTI — DONAT-CATTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1975, n. 574.

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di esenzioni fiscali sulle liberalità a favore dello Stato e di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 aprile 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di esenzioni fiscali sulle liberalità a favore dello Stato e di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 aprile 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto fissato nelle note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR —
VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30

SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA
L'ITALIA E LA SVEZIA IN MATERIA DI ESENZIONI
FISCALI SULLE LIBERALITÀ A FAVORE DI ISTITUZIONI CULTURALI.

(Roma, 17 aprile 1973)

AMBASSADE ROYALE DE SUÈDE

Rome, le 17 avril 1973

Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat,

Afin de promouvoir les échanges culturels entre la Suède et l'Italie et de faciliter les dispositions sur les biens prises dans ce but en faveur de l'Etat suédois et de l'Etat italien, ainsi que des instituts et fondations culturels suédois et italiens, j'ai l'honneur de proposer que les Gouvernements de nos deux Etats conviennent de ce qui suit.

1) Les dispositions à titre gratuit (même si celles-ci sont grevées de charges si la prestation fournie en contrepartie a rapport au but de la disposition) visant à promouvoir la bienfaisance, les études, la recherche ou l'enseignement, sont exemptes

1° en Suède, des impôts sur les successions et sur les donations si le bénéficiaire de la disposition est l'Etat italien ou un institut culturel italien reconnu selon le droit italien et dont le siège est situé sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants;

2° en Italie, des droits d'enregistrement, des impôts sur les successions, sur les hypothèques et sur la valeur de l'intégralité de la succession, si le bénéficiaire de la disposition est l'Etat suédois ou un institut culturel suédois reconnu selon le droit suédois et dont le siège est situé sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants.

Il est convenu qu'à la demande de l'un des Etats intéressés, l'autre examinera sur la base de la réciprocité la question d'exemption d'impôt pour d'autres instituts ou fondations visant à promouvoir la bienfaisance.

2) L'exemption d'impôt visée au paragraphe 1) est prévue pour toute autre imposition de l'espèce susceptible d'être introduite en Suède ou en Italie, qu'il s'agisse d'impôts sur la valeur de l'intégralité de la succession ou sur les parts d'héritage, les donations et les legs particuliers.

3) L'exemption d'impôts mentionnée ci-dessus concerne également les dispositions visées au paragraphe 1) qui ont déjà été prises en faveur de l'un ou l'autre des Etats ou des fondations ou instituts mentionnés au même paragraphe et pour lesquelles lesdits impôts n'ont pas encore été versés.

La présente lettre et la lettre de même teneur par laquelle Votre Excellence voudra bien marquer l'accord de son Gouvernement sur ce qui précède constitueront une convention intervenue entre les Gouvernements de nos deux Etats, qui entrera en vigueur quinze jours après le jour ou Votre réponse aura été donnée.

Cette convention, qui restera en vigueur pour un temps indéterminé, peut être dénoncée sur préavis de six mois, par voie diplomatique.

Veuillez agréer, monsieur le Sous-secrétaire d'Etat, les assurances de ma plus haute considération.

Brynolf ENG
Ambassadeur de Suède

Son Excellence

Monsieur Alberto BEMPORAD - *Sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères*

ROME

Monsieur l'ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:

« Afin de promouvoir les échanges culturels entre la Suède et l'Italie et de faciliter les dispositions sur les biens prises dans ce but en faveur de l'Etat suédois et de l'Etat italien, ainsi que des instituts et fondations culturels suédois et italiens, j'ai l'honneur de proposer que les Gouvernements de nos deux Etats conviennent de ce qui suit.

1) Les dispositions à titre gratuit (même si celles-ci sont grevées de charges si la prestation fournie en contre-partie a rapport au but de la disposition) visant à promouvoir la bienfaisance, les études, la recherche ou l'enseignement, sont exemptes

1° en Suède, des impôts sur les successions et sur les donations si le bénéficiaire de la disposition est l'Etat italien ou un institut culturel italien reconnu selon le droit italien et dont le siège est situé sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants;

2° en Italie, des droits d'enregistrement, des impôts sur les successions, sur les hypothèques et sur la valeur de l'intégralité de la succession, si le bénéficiaire de la disposition est l'Etat suédois, ou un institut culturel suédois reconnu selon le droit suédois et dont le siège est situé sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants.

Il est convenu qu'à la demande de l'un des Etats intéressés, l'autre examinera sur la base de la réciprocité la question d'exemption d'impôt pour d'autres instituts ou fondations visant à promouvoir la bienfaisance.

2) L'exemption d'impôt visée au paragraphe 1) est prévue pour toute autre imposition de l'espèce susceptible d'être introduite en Suède ou en Italie, qu'il s'agisse d'impôts sur la valeur de l'intégralité de la succession ou sur les parts d'héritage, les donations et les legs particuliers.

3) L'exemption d'impôts mentionnée ci-dessus concerne également les dispositions visées au paragraphe 1) qui ont déjà été prises en faveur de l'un ou l'autre des Etats ou des fondations ou instituts mentionnés au même paragraphe et pour lesquelles les dits impôts n'ont pas encore été versés.

La présente lettre et la lettre de même teneur par laquelle Votre Excellence voudra bien marquer l'accord de son Gouvernement sur ce qui précède constitueront una convention intervenue entre les Gouvernements de nos deux Etats, qui entrera en vigueur quinze jours après le jour où Votre réponse aura été donnée.

Cette convention, qui restera en vigueur pour un temps indéterminé, peut être dénoncée sur préavis de six mois, par voie diplomatique ».

J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement Italien sur ce qui précède.

Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.

Rome, le 17 avril 1973

Alberto BEMPORAD
Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

A Son Excellence

Monsieur Brynolf ENG - *Ambassadeur de Suède*
ROME

Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

AMBASCIATA REALE DI SVEZIA

Roma, 17 aprile 1973

Signor Sottosegretario di Stato,

al fine di promuovere gli scambi culturali fra la Svezia e l'Italia e di facilitare le disposizioni sui beni presi a tale scopo in favore dello Stato svedese e dello Stato italiano, nonché degli istituti e fondazioni culturali svedesi e italiani, ho l'onore di proporre che i Governi dei nostri due Stati concordino quanto segue:

1) Le disposizioni a titolo gratuito (anche nel caso che siano gravate di oneri se la prestazione fornita in contropartita è connessa al fine della disposizione) miranti a promuovere la beneficenza, gli studi, la ricerca o l'insegnamento sono esenti

1° in Svezia, dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario della disposizione è lo Stato italiano o un istituto culturale italiano riconosciuto in base alla legislazione italiana e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente;

2° in Italia, dai diritti di registrazione, dalle imposte sulle successioni, sulle ipoteche e sul valore integrale della successione, se il beneficiario della disposizione è lo Stato svedese o un istituto culturale svedese riconosciuto in base alla legislazione svedese e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente.

E' convenuto che su richiesta di uno degli Stati interessati, l'altro esaminerà sulla base della reciprocità la questione dell'esenzione dalle imposte in favore di altri istituti o fondazioni miranti a promuovere la beneficenza.

2) L'esenzione dalle imposte di cui al paragrafo 1) è prevista per ogni altra imposizione che possa essere introdotta in Svezia o in Italia, sia che si tratti di impo-

ste sul valore integrale della successione, sia che si tratti di imposte su parti di eredità, sulle donazioni e lasciti particolari.

3) L'esenzione dalle imposte suddette riguarda anche le disposizioni di cui al paragrafo 1) che sono già state adottate in favore dell'uno o dell'altro Stato o delle fondazioni o istituti citati allo stesso paragrafo e per i quali dette imposte non sono ancora state versate.

La presente lettera e la lettera dello stesso tenore con la quale Ella vorrà esprimere l'accordo del Suo Governo su quanto precede costituiranno una convenzione intervenuta fra i Governi dei nostri due Stati, che entrerà in vigore quindici giorni dopo il giorno della Sua risposta.

La presente convenzione, che resterà in vigore per un periodo indeterminato, può essere denunciata con preavviso di sei mesi, per via diplomatica.

Voglia gradire, signor Sottosegretario di Stato, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Brynolf ENG

Ambasciatore di Svezia

Sua Eccellenza

Signor Alberto BEMPORAD Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

ROMA

Signor ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Al fine di promuovere gli scambi culturali fra la Svezia e l'Italia e di facilitare le disposizioni sui beni presi a tale scopo in favore dello Stato svedese e dello Stato italiano, nonché degli istituti e fondazioni culturali svedesi e italiani, ho l'onore di proporre che i Governi dei nostri due Stati concordino quanto segue:

1) Le disposizioni a titolo gratuito (anche nel caso che siano gravate di oneri se la prestazione fornita in contropartita è connessa al fine della disposizione) miranti a promuovere la beneficenza, gli studi, la ricerca o l'insegnamento sono esenti

1° in Svezia, dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario della disposizione è lo Stato italiano o un istituto culturale italiano riconosciuto in base alla legislazione italiana e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente;

2° in Italia, dai diritti di registrazione, dalle imposte sulle successioni, sulle ipoteche e sul valore integrale della successione, se il beneficiario della disposizione è lo Stato svedese o un istituto culturale svedese riconosciuto in base alla legislazione svedese e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente.

E' convenuto che su richiesta di uno degli Stati interessati, l'altro esaminerà sulla base della reciprocità la questione dell'esenzione dalle imposte in favore di altri istituti o fondazioni miranti a promuovere la beneficenza.

2) L'esenzione dalle imposte di cui al paragrafo 1) è prevista per ogni altra imposizione che possa essere introdotta in Svezia o in Italia, sia che si tratti di imposte sul valore integrale della successione, sia che si tratti di imposte su parti di eredità, sulle donazioni e lasciti particolari.

3) L'esenzione dalle imposte suddette riguarda anche le disposizioni di cui al paragrafo 1) che sono già state adottate in favore dell'uno o dell'altro Stato o delle fondazioni o istituti citati allo stesso paragrafo e per i quali dette imposte non sono ancora state versate.

La presente lettera e la lettera dello stesso tenore con la quale Ella vorrà esprimere l'accordo del Suo Governo su quanto precede costituiranno una convenzione intervenuta fra i Governi dei nostri due Stati, che entrerà in vigore quindici giorni dopo il giorno della Sua risposta.

La presente convenzione, che resterà in vigore per un periodo indeterminato, può essere denunciata con preavviso di sei mesi, per via diplomatica ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, signor ambasciatore, l'espressione della mia altissima considerazione.

Roma, 17 aprile 1973

Alberto BEMPORAD

Sottosegretario di Stato agli affari esteri

A Sua Eccellenza

il signor Brynolf ENG Ambasciatore di Svezia a Roma

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1975, n. 575.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 15.000.000, un appartamento sito in Enna, via Longo, angolo via Manzoni, 15, composto di sei vani, di proprietà del sig. Lunardo Giuseppe, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8211, foglio 18 con il n. 410/14, da adibire a sede della locale sezione U.I.C.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1975.

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1973, col quale il dott. Giuseppe Calvani è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, a seguito della destinazione a Cagliari del dott. Calvani, quale prefetto di quella provincia a decorrere dal 6 ottobre 1975, occorre procedere alla nomina del nuovo vice commissario del Governo nella regione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia relative al commissario del Governo nella regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente generale prefetto dott. Giovanni Battista Pintozzi è nominato, a decorrere dal 6 ottobre 1975, vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1975

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 342

(10359)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 18 novembre 1968, concernente la concessione di un contributo al comune di Verona per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, e modificato con decreto interministeriale 26 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1971, con il quale il comune di Verona è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 4 del decreto 18 novembre 1968 ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 4;

Decreta:

L'art. 4 del decreto interministeriale 18 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, è soppresso.

Roma, addì 7 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. Il Ministro per il tesoro
FABRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975

Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 293

(10244)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Hilary's Craft, in Rubiera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Hilary's Craft di Rubiera (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corrispondenza del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Hilary's Craft di Rubiera (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1975

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. Il Ministro per il tesoro
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10307)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilexport, in Casalguidi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Mobilexport di Casalguidi (Pistoia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e

riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilexport di Casalguidi (Pistoia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1975

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DEL NERO

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

ANDREOTTI

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(10308)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente suddetto;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1974, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il triennio 1974-76;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dimissionario;

Vista la nuova designazione all'uopo pervenuta;

Decreta:

Il dott. Michele Colombini è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Francesco Rizzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

(10250)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Soppressione del bollettario del lotto da L. 200 ed elevazione della giocata minima per tutte le ruote da L. 500 a L. 1000.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituiti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 1B/400800 del 12 aprile 1974, con il quale è stato soppresso il bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 150 ed elevata la giocata minima per tutte le ruote da L. 200 a L. 500;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giocate del lotto del tipo da L. 200 e di elevare da L. 500 a L. 1000 la minima giocata per tutte le ruote;

Decreta:

A decorrere da lunedì 5 gennaio 1976 è soppresso il bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 200.

Con la stessa decorrenza la giocata minima per tutte le dieci ruote viene elevata da L. 500 a L. 1000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(10309)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Estensione delle proroghe del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, rimasti esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 7 maggio 1973 e dalle successive proroghe.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo;

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano è risultato che una parte dei lavoratori interessati è rimasta esclusa dal campo di applicazione del decreto suddetto in quanto il periodo massimo di centotanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 maggio 1968, n. 1115, ha avuto inizio

successivamente al 7 maggio 1973, e che contemporaneamente sussisteva la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a tali lavoratori il beneficio di cui al proprio decreto 7 maggio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, è esteso ai lavoratori del settore che hanno percepito il trattamento previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto suddetto e per i quali tale trattamento è scaduto prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 11 novembre 1975

p. Il Ministro: DEL NERO

(10210)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Ni-Geri, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande della S.p.a. Ni-Geri, con sede in Roma, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società ingegnere F. Fiorentini & C. di Roma;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Roma;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Roma carattere sostitutivo alle attività industriali della società p.a. Ni-Geri promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale per il quadriennio 10 luglio 1975-9 luglio 1979;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Francesco Alfano quale membro del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M.;

Vista la nota del 28 ottobre 1975, con la quale il presidente della Corte dei conti designa il nuovo rappresentante della Corte stessa in seno al collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio è nominato componente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale il dott. Flavio Giorgio Marra, presidente di sezione della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Francesco Alfano, dimissionario.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: Malfatti

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente i corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto l'art. 181, primo comma, del citato testo unico il quale stabilisce che per i compiti di cui all'art. 179 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, altresì, il secondo comma dello stesso articolo 181, che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Tenuto conto del piano dei corsi di addestramento presentato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per l'esercizio 1975-76 per una spesa complessiva di circa L. 250.460.000 (duecentocinquanta-milioni-quattrocentosessantamila);

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'esercizio 1975-76, nella cifra complessiva di L. 250.460.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul congelamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 22468 in data 8 novembre 1975, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di 7 punti in aumento a decorrere dal 1° novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975 e 6 novembre 1975 con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono appor-
tati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 106,68
Addetti alla pulizia	» 100,10

2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L. 91,70
Addetti alla pulizia	» 86,10

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10303)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Galizia (Spagna).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 29 settembre 1975, con la quale le provenienze dalla Galizia (Spagna) sono sottoposte a misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Spagna viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 29 settembre 1975 per le provenienze dalla Galizia (Spagna) perchè ridiventata indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(10361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Zanica della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966, che rettifica il decreto ministeriale 20 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10404)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1690, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95786 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iorio Donato, nato l'8 gennaio 1912 a Volturino (Foggia), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro » in Volturino, estese mq 1260, riportate in catasto alle particelle numeri 187/parte e 417 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 156 e 157.

(10320)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1676, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95775 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuntini Vincenzo, nato il 2 novembre 1921 a Pisticci (Matera), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro » in Volturino (Foggia), estesa mq 2040, riportata in catasto alla particella n. 395 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il numero 86.

(10322)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1689, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95789 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petecchia Donato, nato il 25 marzo 1935 a Volturino (Foggia), Petecchia Gabriele, nato il 15 marzo 1938 a Volturino, Petecchia Lucia, nata l'11 giugno 1940 a Volturino, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », in Volturino, estese mq 26.670, riportate in catasto alle particelle numeri 199/parte, 249/parte, 428 del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 218 del foglio di mappa n. 11 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 162 e 163.

(10319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 23 agosto 1974, il rettore del Politecnico di Torino è autorizzato ad accettare un lascito di L. 10.000.000 disposto dalla sig.ra Fornai Forina ved. Petri in favore del Politecnico medesimo allo scopo di istituire una borsa di studio, in memoria del figlio Ezio Petri, destinata ad un allievo meritevole e bisognoso iscritto al primo anno della facoltà di architettura.

(10327)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 marzo 1974, l'Università degli studi di Firenze, e per essa il rettore magnifico *pro-tempore*, è autorizzato ad accettare dalla signora Adelia Noferi la donazione di un quadro di Stefano Ussi, raffigurante « Boccaccio che legge la Divina Commedia », del valore di L. 3.000.000, da destinare all'istituto di letteratura italiana della facoltà di magistero.

(10328)

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 5 ottobre 1974, il rettore dell'Università degli studi di Napoli, Giuseppe Tesauo, è autorizzato ad accettare la donazione consistente in L. 2.000.000 in titoli e obbligazioni al 6% e 7% disposta dal dott. Lino Imprudente in favore dell'Università medesima, destinata all'istituzione di un premio di studio, intitolato « Marisa Imprudente », da conferirsi, ogni quattro anni, ad uno studente in disagiate condizioni economiche, meritevole per profitto, ed iscritto al primo anno del corso di giurisprudenza.

(10329)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 11 settembre 1972, il rettore dell'Università degli studi di Bari, prof. Ernesto Quagliariello, è autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.180.000 in titoli di Stato, disposta dal prof. Mario Adamo ed altri, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al « Prof. Mario Cappa Barbanente ».

(10330)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 122, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 settembre 1972 dal prof. Guidi Roberto, avverso la mancata retrodatazione dalla nomina a straordinario di applicazioni tecniche di cui al foglio ministeriale 30 marzo 1972, n. 1039, al 1° ottobre 1964 ai fini giuridici ed al 1° ottobre 1967, ai fini economici, in quanto in possesso della qualifica di orfano di guerra.

(10260)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 118, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 gennaio 1970 dalla profissa Leone Ortensia nata Garofolo, con il decreto ministeriale 2 aprile 1969 che collocava l'interessata nel ruolo ordinario per l'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media « Palmieri » di S. Severo (Foggia), con decorrenza 5 maggio 1968.

(10259)

MINISTERO DEI TRASPORTI**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 10 novembre 1975, riguardante la « Proroga dei termini di cui al decreto ministeriale 28 marzo 1975, concernente norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per l'emanazione dei certificati di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 22 novembre 1975, all'art. 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) E' prorogato fino al 31 dicembre 1976 il termine per l'espletamento, secondo i programmi provvisori indicati nel decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974, degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale; ».

(10318)

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4980/M)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4898/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4899/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4901/M)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4897/M)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4892/M)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4893/M)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4894/M)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Aidomaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4895/M)

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Bottidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4896/M)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4903/M)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4904/M)

**Autorizzazione al comune di Argelato
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4905/M)

**Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906/M)

**Autorizzazione al comune di Calderara di Reno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.291.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907/M)

**Autorizzazione al comune di Derovere
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908/M)

**Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909/M)

**Autorizzazione al comune di Martignana di Po
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Martignana di Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910/M)

**Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911/M)

**Autorizzazione al comune di Tresigallo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912/M)

**Autorizzazione al comune di Tredozio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913/M)

**Autorizzazione al comune di Camogli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975; il comune di Camogli (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914/M)

**Autorizzazione al comune di Gavorrano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915/M)

**Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916/M)

**Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917/M)

**Autorizzazione al comune di Marmirolo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Marmirolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918/M)

Autorizzazione al comune di Castellucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Castellucchio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920/M)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1975, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.024.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3449 della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 3 giugno 1975.

(4902/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 28 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,50	684,50	684 —	684,50	684,80	684,46	684,60	684,50	684,50	684,50
Dollaro canadese	677,20	677,20	677 —	677,20	677,54	677,18	677,60	677,20	677,20	677,20
Franco svizzero	255,32	255,32	255,93	255,32	255,47	255,30	255,35	255,32	255,32	255,30
Corona danese	111,70	111,70	112 —	111,70	111,65	111,68	111,74	111,70	111,70	111,70
Corona norvegese	122,99	122,99	123,10	122,99	122,79	122,95	123,05	122,90	122,90	122,99
Corona svedese	154,72	154,72	154,80	154,72	154,73	154,70	154,77	154,72	154,72	154,70
Fiorino olandese	254,09	254,09	254,40	254,09	254 —	254,05	254,20	254,09	254,09	254 —
Franco belga	17,30	17,30	17,33	17,30	17,30	17,27	17,32	17,30	17,30	17,30
Franco francese	153,48	153,48	153,85	153,48	153,63	153,45	153,72	153,48	153,48	153,45
Lira sterlina	1380,65	1380,65	1382,50	1380,65	1381,24	1380,60	1381,25	1380,65	1380,65	1380,65
Marco germanico	260,40	260,40	260,90	260,40	260,55	260,35	260,43	260,40	260,40	260,40
Scellino austriaco	36,80	36,80	36,90	36,80	36,82	36,75	36,85	36,80	36,80	36,80
Escudo portoghese	25,45	25,45	25,45	25,40	25,29	25,40	25,41	25,45	25,45	25,45
Peseta spagnola	11,47	11,47	11,49	11,47	11,47	11,45	11,4825	11,47	11,47	11,45
Yen giapponese	2,25	2,25	2,20	2,25	2,258	2,24	2,2592	2,25	2,25	2,25

Media dei titoli del 28 novembre 1975

Rendita 5% 1935	97,050	Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
Redimibile 3,50% 1934	100,225	» » » 5,50% 1976	100,75
» 3,50% (Ricostruzione)	92 —	» » » 5% 1977	99,90
» 5% (Ricostruzione)	96,300	» » » 5,50% 1977	100,50
» 5% (Riforma fondiaria)	94,050	» » » 5,50% 1978	99,90
» 5% (Città di Trieste)	93,300	» » » 5,50% 1979	99,90
» 5% (Beni esteri)	92,875	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100	» 5% (» 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50% » » 1968-83	83,400	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	91,775
» 5,50% » » 1969-84	82,450	» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	86,625
» 6% » » 1970-85	84,525	» 5,50% (» 1° aprile 1982)	85,300
» 6% » » 1971-86	84,800	» poliennali 7% (scad. 1° aprile 1978)	96,600
» 6% » » 1972-87	83,350	» » 9% (» 1° aprile 1979)	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1975

Dollaro USA	684,55	Franco francese	153,60
Dollaro canadese	677,40	Lira sterlina	1380,95
Franco svizzero	255,335	Marco germanico	260,425
Corona danese	111,72	Scellino austriaco	36,827
Corona norvegese	123,02	Escudo portoghese	25,43
Corona svedese	154,745	Peseta spagnola	11,479
Fiorino olandese	254,145	Yen giapponese	2,259
Franco belga	17,31		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e tenuto conto, in particolare, di quanto disposto dal primo comma dell'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 e di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 67;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso cento posti di ispettore;

Visto il parere n. 24/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Visto il ruolo del personale tecnico superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Un sesto dei posti è riservato al personale, in possesso della laurea prescritta appartenente ai ruoli tecnici ordinari e ad esaurimento della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura con qualifica di esperto capo o esperto principale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;
- b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;
- c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- d) aver sempre tenuto buona condotta;
- e) essere fisicamente idonei all'impiego;
- f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali -

Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) il proprio cognome e nome;
- 2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

- 3) il titolo di studio posseduto;
- 4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
- 5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
- 6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

- a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;
- b) di cinque anni per coloro che beneficino delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;
- c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;
- d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
- e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalla abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 12 e 13 marzo 1976, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto al colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere a) o b) o c) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemeranza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge. I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottocollantati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non gli abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspi-

rante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarsi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Di essi, settanta saranno destinati a prestare servizio presso gli istituti ed uffici incaricati della vigilanza per la repressione frodi di Torino, Asti, Genova, Conegliano Veneto, S. Michele all'Adige, Milano, Bologna, Modena, Pisa e Firenze e trenta presso altri uffici del Ministero, nelle sedi che saranno loro indicate. La scelta della sede spetta ai candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 351

PROGRAMMA DI ESAME**PROVE SCRITTE**

- 1) Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.
- 2) Economia e politica agraria, estimo rurale.

COLLOQUIO

- 1) Le materie delle prove scritte.
- 2) Industrie agrarie.
- 3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria; principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(10232)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 298, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Considerato che il prof. Andresciani Venanzio non può partecipare all'esame di fisica generale, in qualità di membro della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 febbraio 1975, dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Andresciani Venanzio è sostituito dal prof. Liotta Rosario nell'incarico di membro, per l'esame di fisica generale, della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

Art. 2.

Al prof. Liotta Rosario sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975

Registro n. 21 Difesa, foglio n. 134

(10158)

Graduatorie generali del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 9° corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 9° corso superiore tecnico chimico-fisico;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 346, con il quale sono state nominate le commissioni esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito, del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 9° corso superiore tecnico chimico-fisico, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

a) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

1. cap. a. spe. (R.N.) Lozito Angelo	punti 25,993
2. ten. f. spe. (R.N.) Di Girolamo Giovanni	» 24,298
3. cap. g. spe. (R.N.) Alfarano Michele	» 22,542

b) per i tre posti riservati ai giovani laureati:

ten. CC. cpl. tratt. Paciotti Pietro	» 44,602
--------------------------------------	----------

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

a) per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

1) cap. a. spe. (R.N.) Lozito Angelo	punti 25,993
2) ten. f. spe. (R.N.) Di Girolamo Giovanni	» 24,298
3) cap. g. spe. (R.N.) Alfarano Michele	» 22,542

b) per i tre posti riservati ai giovani laureati:

ten. CC. cpl. tratt. Paciotti Pietro	» 44,602
--------------------------------------	----------

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975
registro n. 20 difesa, foglio n. 352

(10159)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. s. ten. amm. cpl. Tirrò Guido (nato il 24 ottobre 1950)	punti 33,260
2. s. ten. comm. cpl. Maruotti Francesco (nato il 1° marzo 1948)	» 32,595
3. s. ten. comm. cpl. Ferrazzano Sergio (nato il 24 luglio 1950)	» 32,145

4. s. ten. f. cpl. Camalò Francesco (nato il 21 febbraio 1947)	punti 32,139
5. s. ten. comm. cpl. Motta Francesco (nato il 29 novembre 1948)	» 31,785
6. s. ten. f. cpl. Paoletti Carlo (nato l'8 giugno 1947)	» 31,670
7. Vignola dott. Sabino (nato l'8 marzo 1944)	» 30,460
8. s. ten. f. cpl. Marzella Giovanni (nato il 4 febbraio 1949)	» 29,770
9. Miccichè dott. Emanuele (nato il 27 febbraio 1951)	» 29,600
10. Guida dott. Domenico (nato il 23 giugno 1949)	» 28,900
11. Caliendo dott. Ciro (nato il 18 ottobre 1948)	» 27,150
12. s. ten. f. cpl. Coretti Antonio (nato il 13 giugno 1945)	» 26,650
13. Bellini dott. Vincenzo (nato il 7 maggio 1949)	» 26,400

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nello ordine appresso indicato:

1) s. ten. amm. cpl. Tirrò Guido	punti 33,260
2) s. ten. comm. cpl. Maruotti Francesco	» 32,595
3) s. ten. comm. cpl. Ferrazzano Sergio	» 32,145
4) s. ten. f. cpl. Camalò Francesco	» 32,130
5) s. ten. comm. cpl. Motta Francesco	» 31,785
6) s. ten. f. cpl. Paoletti Carlo	» 31,670
7) Vignola dott. Sabino	» 30,460
8) s. ten. f. cpl. Marzella Giovanni	» 29,770
9) Miccichè dott. Emanuele	» 29,600
10) Guida dott. Domenico	» 28,900
11) Caliendo dott. Ciro	» 27,150
12) s. ten. f. cpl. Coretti Antonio	» 26,650

Art. 3.

Il candidato Bellini Vincenzo è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi con punti 26,400.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 398

(10157)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali, di cui quarantasei posti per la qualifica di fattorino in prova e tredici posti per la qualifica di autista in prova.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 80, foglio n. 220, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, di cui quarantasei posti per la qualifica di fattorino in prova e tredici posti per la qualifica di autista in prova;

Tenuto conto che per gli aspiranti fattorini a norma dell'art. 190 del testo unico predetto e dell'art. 8 del bando precitato è prevista una prova integrativa di scrittura sotto dettato e, per gli aspiranti autisti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dell'articolo 8 del bando di concorso è prevista una prova tecnico pratica che consisterà nella guida di un autoveicolo e nella conoscenza di varie parti del motore e della segnaletica più aggiornata;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento del testo unico n. 686;

Considerata la necessità di nominare con decreto a parte il membro aggiunto esperto per le prove tecniche pratiche degli autisti;

Veduta la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1974 è composta come segue:

Presidente:

Ranchino dott. Renzo, primo dirigente, Direzione generale accademie e biblioteche - Ministero dei beni culturali e ambientali, Roma.

Componenti:

Cristiano dott. Franco, direttore di sezione, Direzione generale accademie e biblioteche - Ministero dei beni culturali e ambientali, Roma;

Verdini dott.ssa Silvana, direttore aggiunto di biblioteca, catalogo unico, Roma;

Corsanego dott.ssa Marta, direttore aggiunto di biblioteca, biblioteca Casanatense, Roma;

Veneziani dott. Paolo, bibliotecario principale, biblioteca nazionale, Roma.

Segretario:

Rossi Emma, segretario capo - Direzione generale accademie e biblioteche - Ministero dei beni culturali e ambientali, Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 226

(10336)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3083/8/5 in data 14 settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 2475/8/6 in data 18 dicembre 1974, modificato con decreto n. 5621/8/6 in data 6 settembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 6375/8/5 in data 11 ottobre 1975, con il quale è stata disposta l'ammissione dei candidati al concorso perchè in possesso dei prescritti requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1972:

1. Schiesari Vincenzo .	punti	67,239	su 120
2. Zanini Gino	»	66,217	»
3. Tosi Sergio	»	58,196	»
4. Lazzaretto Flavio Antonio .	»	57,936	»
5. Cosenza Ettore	»	56,070	»
6. Palazzo Cesare .	»	55,371	»
7. Cossu Alberto .	»	55,019	»
8. Scaranello Giovanni	»	54,941	»
9. Bulgarelli Gian Maria .	»	54,518	»
10. Di Rocco Carmela .	»	53,443	»
11. Sturabotti Bernardino .	»	52,180	»
12. Rodighiero Giovanni	»	51,659	»
13. Caruso Rocco .	»	49,680	»
14. Giuffrida Antonino .	»	48,953	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 14 novembre 1975

Il medico provinciale f.f.: DE FRANCHIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6985/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1972;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I sotto indicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno segnate:

- 1) Schiesari Vincenzo: Villa Estense, condotta unica;
- 2) Zanini Gino: Pontelongo, condotta unica;
- 3) Tosi Sergio: Piove di Sacco, condotta 2°;
- 4) Lazzaretto Flavio: S. Giorgio in Bosco, condotta unica;
- 5) Cosenza Ettore: Granze, condotta unica;
- 6) Palazzo Cesare: S. Martino di Lupari, condotta 2°;
- 7) Cossu Alberto: Trebaseleghe, condotta unica;
- 8) Scaranello Giovanni: Codevigo, condotta unica;
- 9) Bulgarelli Gian Maria: Correzzola, condotta 1°;
- 10) Di Rocco Carmela: Urbana, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 14 novembre 1975

Il medico provinciale f.f.: DE FRANCHIS

(10161)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 336 del 15 febbraio 1975 e n. 1279 del 13 maggio 1975 relativi al bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni di legge;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Campania del 28 ottobre 1975, n. 6833;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Leone dott. Pasquale.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Montemagno prof. Francesco, docente universitario in clinica medica;

Bonaduce prof. Antonio, docente universitario in malattie infettive;

Bozzi dott. Ennio, vice prefetto ispettore;

D'Allocco dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Cataldo dott. Guido Antonio, funzionario amministrativo della regione Campania.

Le prove di esame avranno luogo non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunci legali della provincia di Benevento e nel Bollettino ufficiale della regione Campania, nonché, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Benevento, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Benevento, addì 18 novembre 1975

Il veterinario provinciale: PEZZA

(10280)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1191 del 20 giugno 1973, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Modena;

Visto il proprio decreto n. 725 del 24 giugno 1975, modificato con decreto n. 782 dell'11 luglio 1975, col quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto n. 1016 del 3 ottobre 1975 di ammissione dei candidati in regola con i documenti di rito;

Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei redatti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Zambonini Ubaldo | punti 183,100 su 240 |
| 2. Pasqualini Camillo | » 172,500 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune di Modena e di questo ufficio.

Modena, addì 14 novembre 1975

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1134 del 14 novembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Modena;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9

Decreta:

Il dott. Ubaldo Zambonini, primo classificato nella graduatoria generale dei candidati idonei nel concorso indicato nelle premesse, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune di Modena e di questo ufficio.

Modena, addì 14 novembre 1975

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(10198)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di vice direttore sanitario;
- due posti di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti, viale alla Vittoria, 85.

(10355)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cles (Trento).

(10358)

OSPEDALE DI PNEUMOTISIOLOGIA

« G. CIACCIO » DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 723, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro, viale Pio X, Pontepiccolo.

(10351)

OSPEDALE

« S. GIOVANNI DECOLLATO - ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 ottobre 1975, numeri 283 e 292, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975;

un posto di direttore della farmacia esterna, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 311 del 29 novembre 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(10353)

OSPEDALE**«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI ROVIGO****Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 9 dicembre 1974, n. 491/2, 1° settembre 1975, n. 507 e 29 settembre 1975, n. 591, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di direttore dell'istituto di anatomia patologica e laboratorio di ricerche cliniche;
- un posto di primario della divisione oculistica;
- un posto di aiuto di dermo;
- un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
- due posti di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
- un posto di aiuto e un posto di assistente di geriatria;
- un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;
- un posto di aiuto e due posti di assistente di fisiologia;
- un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di radiologia;
- un posto di assistente del centro oncologico;
- un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo, via Badaloni, 27.

(10352)

**OSPEDALE «G. P. DELOGU»
DI GHILARZA**

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto della divisione di medicina;
- un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
- un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria;
- un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
- un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche;
- un posto di assistente cardiologo della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(10350)

OSPEDALE DI LUCCA**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia I;
- un posto di assistente del servizio di emodialisi;
- un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e astanteria;
- un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(10354)

**OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
E OFTALMICO DI MILANO****Concorso ad un posto di assistente
della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso**

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° luglio 1975, n. 633, vistata dal comitato regionale di controllo nella seduta del 29 luglio 1975, al n. progr. 45059, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso di Porta Nuova, 23 tel. 654.941 654.951, int. 366.

(10346)

**OSPEDALE CIVILE
DI FIORENZUOLA D'ARDA****Concorso ad un posto
di assistente della divisione di pediatria**

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 agosto 1975, n. 180, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(10348)

REGIONI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 ottobre 1975, n. 48.

Regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Refezioni scolastiche ».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 54 del 5 novembre 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio »;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 11 di detta legge provinciale dispone che siano stabilite con apposito regolamento le norme per la realizzazione del servizio di refezione scolastica e per la composizione ed il funzionamento dell'organo consultivo previsto dallo stesso art. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4965 del 22 settembre 1975 con la quale viene approvato il regolamento di esecuzione dell'art. 11 della citata legge provinciale;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente: « Refezioni scolastiche ».

Il proprio decreto n. 45 del 25 agosto 1975 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 3 ottobre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 1, foglio n. 56

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1974, N. 7, CONCERNENTE « REFEZIONI SCOLASTICHE ».

Capo I

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1.

Funzioni della refezione scolastica

Il servizio di refezione di cui all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, di seguito denominata soltanto legge provinciale, si propone di assicurare un'integrazione dell'alimentazione familiare:

a) sostituendo un pasto secondo le abitudini familiari locali;

b) compensando carenze qualitative o quantitative nell'alimentazione familiare, tramite un apporto più consistente delle sostanze di cui è riscontrata la deficienza.

Art. 2.

Forme di refezione

Nel rispetto delle funzioni elencate nel precedente articolo le forme di refezione scolastica sono principalmente due:

a) somministrazione di un pasto caldo;

b) somministrazione di un pasto ridotto, che solo in casi eccezionali potrà non essere caldo.

Art. 3.

Criteria per l'istituzione e la scelta del tipo e del luogo della refezione

Da un'analisi approfondita della situazione socio-ambientale il singolo comune trae spunto per decidere sull'opportunità di istituire o meno il servizio di refezione, nonché la sua forma ed il luogo.

Nel considerare l'opportunità dell'istituzione del servizio si suggerisce di valutare in particolare i seguenti fattori:

ora in cui le lezioni hanno termine;
tempo richiesto per il tragitto casa-scuola e viceversa;
funzionamento del doposcuola per le scuole elementari;
svolgimento di attività didattiche a tempo pieno per le scuole medie.

Art. 4.

Qualità del pasto

Riguardo al pasto caldo, allo scopo di garantire l'equo trattamento degli scolari di tutti i comuni, la giunta provinciale stabilirà una tabella dietetica base, concernente il fabbisogno minimo giornaliero di calorie tradotto in menù.

Nel rispetto della tabella dietetica di cui al comma precedente la qualità del pasto è determinata dai comuni o loro consorzi.

Art. 5.

Forme di gestione

Il comune può gestire il servizio di refezione:

- a) direttamente, anche in forma consorziale;
- b) tramite convenzione con altri comuni, i cui alunni frequentino scuole nell'ambito del comune organizzatore;
- c) tramite convenzione che affidi ad altri enti od a terzi l'esecuzione pratica del servizio.

Art. 6.

Competenze

Per la realizzazione del servizio di refezione i comuni o loro consorzi deliberano in merito ai seguenti argomenti:

- 1 a) istituzione, forma e luogo del servizio;
- b) nomina degli organi collegiali consultivi di cui al successivo capo II del presente regolamento;
- 2) stipulazione di convenzioni con altri comuni, enti o terzi per la conduzione del servizio;
- 3) condizioni d'ammissione degli alunni al servizio;
- 4 a) formalità per l'iscrizione ed il pagamento;
- b) data d'inizio e di chiusura del servizio;
- c) contributo dei frequentanti.

La sorveglianza sanitaria sul servizio spetta, a norma dello art. 11, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, al medico scolastico.

Nel caso di affidamento ad enti o a terzi della pratica esecuzione del servizio il comune risponde comunque del buon funzionamento del servizio stesso.

I comuni o loro consorzi hanno l'obbligo di garantire la sorveglianza sugli alunni durante la refezione.

Art. 7.

Finanziamento

Conforme agli obiettivi sanciti dall'art. 1 della legge provinciale, il finanziamento dell'attività di refezione deve tendere ad assicurare la gratuità del servizio per l'intero anno scolastico a tutti gli alunni bisognosi, in quanto appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale.

Per gli scopi di cui al precedente comma del presente articolo saranno assegnati ai singoli comuni o loro consorzi i fondi previsti dal piano di cui all'art. 2 della legge provinciale, comprensivi del 4% per far fronte alla spesa di cui al terzo comma dell'art. 11 della stessa legge.

Dai fondi provinciali di cui al comma precedente sarà tratta la quota, destinata all'attività di refezione, delle somme corrispondenti ai contributi obbligatori dei comuni da utilizzarsi per fini di assistenza scolastica ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta provinciale, con propria delibera, determina il costo unitario del pasto, riferito alle spese d'acquisto degli alimenti, sulla base delle tabelle dietetiche tradotte in menù, come previsto all'art. 4 del presente regolamento.

Con la stessa deliberazione la giunta provinciale determina l'ammontare delle altre spese ammesse al finanziamento (spese del personale, energia, pulizia), graduandolo in scaglioni proporzionati ai seguenti numeri base di frequentanti il servizio considerati bisognosi:

fino a venti;
da ventuno a quaranta;
da quarantuno a sessanta;
da sessantuno a novanta;
da novantuno a centoventi;
oltre centoventi.

Art. 8.

Classificazione delle spese

Ai fini dell'assegnazione dei fondi provinciali di cui all'art. 11 della legge provinciale, saranno considerate le seguenti spese di gestione:

alimentari;
preparazione (energia e pulizia);
personale.

Art. 9.

Finanziamento delle spese di gestione

I fondi provinciali destinati al finanziamento delle spese di cui al precedente art. 8, determinate ai sensi del precedente art. 7, sono assegnati ai comuni o loro consorzi con deliberazione della giunta provinciale secondo la procedura di cui ai successivi commi del presente articolo.

Entro il 30 settembre di ogni anno, sarà concesso un anticipo nella misura non superiore ad un terzo dell'importo erogato, per la gestione dello stesso servizio, nell'anno precedente.

Ai fini della concessione dell'anticipo suddetto, i comuni o loro consorzi devono, entro il 31 agosto di ogni anno, comunicare l'intenzione di continuare nella gestione dei servizi funzionanti già nell'anno scolastico precedente.

Con scadenza 31 ottobre di ogni anno, i comuni o loro consorzi devono inoltrare alla giunta provinciale, tramite l'assessore cui è affidata la materia delle attività sociali e sanità, un elenco dei nominativi degli alunni bisognosi frequentanti il servizio e, mediante apposito modulo predisposto dal competente ufficio, i necessari dati informativi riguardanti il servizio di refezione da svolgersi nell'anno scolastico in questione. In particolare per ciascuna refezione vanno precisati: gestore, periodo di funzionamento, numero giornaliero dei pasti completi e ridotti da distribuirsi agli alunni bisognosi. Va inoltre precisata, in conformità a quanto stabilito al terzo comma del precedente articolo 7, la ripartizione dei contributi obbligatori per fini di assistenza scolastica fra le diverse forme di assistenza elencate al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale.

Sulla base degli elementi forniti dai comuni o loro consorzi nei modi di cui al comma precedente, la giunta provinciale, entro il 30 novembre, stabilisce, per ciascun comune o consorzio, l'importo complessivo da erogare per la gestione dei servizi dell'intero periodo di funzionamento previsto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta provinciale eroga la somma pari ai due terzi dell'importo di cui al comma precedente, detratto l'eventuale anticipo già concesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La restante somma sarà erogata entro il 30 aprile successivo. A tale scopo i comuni sono tenuti a comunicare sotto la propria responsabilità la media mensile degli alunni bisognosi effettivamente frequentanti il servizio di refezione nell'anno scolastico in corso.

Art. 10.

Utilizzazione dei contributi obbligatori dei comuni

Qualora le somme corrispondenti ai contributi obbligatori di cui all'art. 23 della legge provinciale non siano utilizzate nemmeno in parte per il funzionamento dell'attività di refezione scolastica, i comuni devono far pervenire comunque entro il 31 ottobre di ogni anno alla giunta provinciale, tramite l'assessore cui è affidata la materia dell'assistenza e sanità, un piano di utilizzazione di dette somme per le ulteriori attività di assistenza scolastica previste dall'art. 2 della legge provinciale.

Capo II

ORGANI COLLEGIALI CONSULTIVI

Art. 11.

Composizione

I comuni o loro consorzi che intendano promuovere od organizzare il servizio di refezione scolastica provvederanno a richiedere ai competenti consigli di circolo o di istituto la nomina di terne di rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori, conforme a quanto stabilito dai commi quarto e quinto dell'art. 11 della legge provinciale, in relazione al numero degli organi collegiali consultivi ritenuti necessari ed al numero dei membri previsti per gli stessi organi.

Art. 12.

Funzionamento

Gli organi consultivi di cui all'articolo precedente devono essere sentiti dai comuni e loro consorzi, in merito a:

- a) formalità per l'iscrizione ed il pagamento da parte dei frequentanti;
- b) data d'inizio e di chiusura del servizio;
- c) contributo dei frequentanti non bisognosi.

Inoltre gli organi consultivi di cui all'articolo precedente sono sentiti ogni volta che i comuni o loro consorzi lo ritengano opportuno in merito ad ogni questione connessa con la promozione e l'organizzazione dei servizi di refezione scolastica nel loro riferimento ai principi sanciti dall'art. 1 della legge provinciale.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

Finò a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i comuni o loro consorzi devono sentire, per la composizione degli organi consultivi di cui all'art. 11 del presente regolamento, le direzioni didattiche o di istituto delle scuole interessate al servizio di refezione, le quali provvederanno concordemente a proporre le necessarie terne di rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori.

(10172)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore